



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO RELATIVE AL PROCEDIMENTO PENALE art. 90 bis c.p.p.

Il presente avviso fornisce alla persona offesa del reato (ad integrazione dell'onere già previsto dall'art. 101 comma 1 c.p.p.) una comunicazione sintetica delle facoltà e dei diritti riconosciuti dall'ordinamento italiano. La persona offesa:

- può presentare denuncia oralmente o per iscritto al pubblico ministero o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria. La querela potrà essere presentata anche ad un agente consolare all'estero (per ulteriori informazioni si veda l'art. 333 c.p.p. e gli articoli 336 e seguenti del codice di procedura penale);
- sia nella fase delle indagini preliminari che durante il processo, può esercitare i diritti e le facoltà previste dalla legge, ha diritto ad essere avvisata della data e del luogo del processo nonché del reato di cui risponde l'imputato e ove costituita parte civile ha diritto a ricevere notifica della sentenza anche per estratto;
- qualora abbia subito un danno, in qualità di danneggiato dal reato, avrà la possibilità di ottenere il risarcimento del danno costituendosi parte civile;
- ha diritto di essere informata dello stato del procedimento e può richiedere alla Procura della Repubblica se risultino iscrizioni nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.);
- può richiedere di essere avvisata dell'eventuale richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, in modo da poter presentare atto di opposizione. In caso di delitti commessi con violenza alla persona tale avviso è comunque dovuto (art. 408 comma 3 bis c.p.p.);
- può nominare un difensore, che potrà fornire opportuna assistenza in ogni fase del procedimento, e può usufruire del patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del suo nucleo familiare non superi i limiti fissati dall'ordinamento (art. 76 DPR 115/2002). Nel caso si proceda per i reati previsti dagli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, nonché, ove commessi in danno di minorenni, per i reati di cui articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., la persona offesa, su sua richiesta, è ammessa comunque al gratuito patrocinio senza che sia previsto alcun limite di reddito;
- che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta; negli stessi casi ha diritto di ottenere previa richiesta la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela (art. 107 ter disp. att.);

- ha la facoltà di richiedere l'adozione di provvedimenti e misure volte alla tutela della sua integrità fisica;
- se teme per la sua incolumità può segnalare l'esigenza di evitare che il luogo dove abitualmente dimora risulti dagli atti. Qualora abbia nominato un difensore, tutti gli avvisi saranno fatti presso quest'ultimo (art. 33 disp. att.);
- potrà avere informazioni in ordine alle autorità a cui rivolgersi per ottenere indicazioni sul procedimento e per avere informazione sui diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato; potrà richiedere il rimborso delle spese di viaggio nel caso in cui debba essere ascoltata quale testimone;
- ha diritto ad ottenere informazioni sulle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formuli richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
- Nel caso in cui deve procedere all'audizione di una persona offesa che non conosce la lingua italiana, l'autorità interessata nomina un interprete. Allo stesso modo si procede quando la persona offesa che intende partecipare all'udienza ne faccia richiesta. La persona offesa ha diritto alla traduzione gratuita degli atti che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti (art. 143 bis c.p.p.).
- Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche interessate devono fornire alla vittima di particolari categorie di reati (tra cui maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza sessuale, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta di persone e atti persecutori) tutte le informazioni relative ai centri anti violenza presenti sul territorio (art. 11 D.L. 11/2009 e successive modificazioni). L'ordinamento prevede la possibilità di concedere il permesso di soggiorno alle vittime straniere di violenza domestica (art. 18 bis D.L.vo 286/1998).
- Per i reati perseguibili a querela di parte, il procedimento potrà essere definito con una remissione di querela (salve le ipotesi di querela irrevocabile e salve le specifiche disposizioni di legge dirette a porre particolari condizioni all'esercizio del diritto di rimessione della querela) e se il reato è procedibile a querela e rientra nella competenza del giudice di pace, il procedimento può essere definito favorendo la conciliazione tra le parti mediante eventualmente un'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio [cfr. articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274]